

TABELLA 19/SP

Andamento della Spesa per interessi passivi

Importi in migliaia di euro

REGIONE	TITOLO I			Spesa per interessi passivi						Variazioni %		
	2009	2010	2011	2009	Inc. % su Titolo I	2010	Inc. % su Titolo I	2011	Inc. % su Titolo I	2010/09	2011/10	2011/09
PIEMONTE	10.349.148	10.075.959	10.210.706	191.152	1,85	160.603	1,59	186.434	1,83	-15,98	16,08	-2,47
LOMBARDIA	19.251.987	20.826.432	19.475.304	169.426	0,88	162.649	0,78	154.598	0,79	-4,00	-4,95	-8,75
VENETO	10.233.614	9.979.321	9.938.442	53.563	0,52	40.753	0,41	43.195	0,43	-23,92	5,99	-19,36
LIGURIA	3.852.903	3.762.252	3.786.908	75.570	1,96	66.354	1,76	64.101	1,69	-12,20	-3,40	-15,18
EMILIA ROMAGNA	9.966.806	10.065.029	9.537.051	61.259	0,61	64.177	0,64	59.125	0,62	4,76	-7,87	-3,48
TOSCANA	8.070.330	8.334.146	8.193.188	85.972	1,07	63.530	0,76	52.191	0,64	-26,10	-17,85	-39,29
UMBRIA	2.076.720	2.037.644	2.039.057	53.074	2,56	47.586	2,34	46.045	2,26	-10,34	-3,24	-13,24
MARCHE	3.293.294	3.385.701	3.198.106	53.011	1,61	39.696	1,17	47.412	1,48	-25,12	19,44	-10,56
LAZIO	13.531.829	12.686.673	13.780.494	441.634	3,26	579.037	4,56	565.786	4,11	31,11	-2,29	28,11
ABRUZZO	2.912.456	2.810.046	2.826.150	57.948	1,99	75.733	2,70	73.617	2,60	30,69	-2,79	27,04
MOLISE	825.724	766.201	771.873	19.069	2,31	18.842	2,46	19.801	2,57	-1,19	5,09	3,84
CAMPANIA	11.905.602	10.545.760	12.932.102	220.387	1,85	222.236	2,11	219.614	1,70	0,84	-1,18	-0,35
PUGLIA	8.209.732	8.490.244	8.151.439	109.796	1,34	89.722	1,06	85.181	1,04	-18,28	-5,06	-22,42
BASILICATA	1.329.302	1.348.953	1.355.840	18.023	1,36	12.413	0,92	15.664	1,16	-31,13	26,19	-13,09
CALABRIA	4.215.009	3.939.364	3.986.546	34.429	0,82	48.301	1,23	39.030	0,98	40,29	-19,20	13,36
Totale RSO	110.024.454	109.053.724	110.183.205	1.644.314	1,49	1.691.633	1,55	1.671.792	1,52	2,88	-1,17	1,67
VALLE D'AOSTA	1.020.083	1.071.390	1.059.677	24.723	2,42	23.819	2,22	21.807	2,06	-3,66	-8,45	-11,80
TRENTINO ALTO-ADIGE	224.543	221.276	210.870	0	0,00	0	0,00	0	0,00	n.a.	n.a.	n.a.
PROV. AUT. BOLZANO	3.416.270	3.321.332	3.516.031	7.397	0,22	6.336	0,19	5.475	0,16	-14,35	-13,58	-25,98
PROV. AUT. TRENTO	2.847.244	2.759.594	2.911.273	2.068	0,07	2.145	0,08	1.424	0,05	3,73	-33,64	-31,17
FRIULI VENEZIA GIULIA	5.442.272	4.362.668	4.563.028	81.972	1,51	56.757	1,30	52.666	1,15	-30,76	-7,21	-35,75
SARDEGNA	5.484.798	5.837.432	5.957.553	92.202	1,68	70.891	1,21	70.161	1,18	-23,11	-1,03	-23,91
SICILIA	14.219.649	13.005.788	13.175.310	279.560	1,97	256.254	1,97	267.251	2,03	-8,34	4,29	-4,40
Totale RSS	32.654.858	30.579.480	31.393.742	487.924	1,49	416.202	1,36	418.785	1,33	-14,70	0,62	-14,17
Totale RSO+RSS	142.679.313	139.633.204	141.576.947	2.132.238	1,49	2.107.835	1,51	2.090.577	1,48	-1,14	-0,82	-1,95

(*) La spesa per interessi passivi è composta dai seguenti codici gestionali:

1711 - Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico dello Stato, gestione tesoro; 1712 - Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico dello Stato, gestione CDP spa; 1721 - Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico della Regione, gestione tesoro; 1722 - Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico della Regione, gestione CDP spa; 1731 - Interessi passivi ad altri soggetti a carico dello Stato per finanziamenti a breve; 1732 - Interessi passivi ad altri soggetti a carico dello Stato per finanziamenti a medio-lungo; 1741 - Interessi passivi ad altri soggetti a carico della Regione per finanziamenti a breve; 1742 - Interessi passivi ad altri soggetti a carico della Regione per finanziamenti a medio-lungo; 1750 - Interessi passivi ed oneri finanziari per anticipazioni; 1760 - Interessi passivi ed oneri finanziari per operazioni in derivati; 1770 - Oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione.

TABELLA 20/SP**Andamento della Spesa per interessi passivi a carico dello Stato***Importi in migliaia di euro*

REGIONE	Spesa per interessi passivi a carico dello Stato			Variazioni %		
	2009	2010	2011	2010/09	2011/10	2011/09
PIEMONTE	49.350	44.108	37.221	-10,62	-15,62	-24,58
LOMBARDIA	37.087	39.883	37.690	7,54	-5,50	1,63
VENETO	8.965	7.331	5.406	-18,22	-26,26	-39,70
LIGURIA	24.962	22.288	19.472	-10,71	-12,63	-21,99
EMILIA ROMAGNA	21.491	19.377	17.156	-9,84	-11,46	-20,17
TOSCANA	17.168	15.155	12.178	-11,72	-19,64	-29,06
UMBRIA	15.561	13.673	12.668	-12,14	-7,35	-18,59
MARCHE	8.680	8.046	6.540	-7,30	-18,72	-24,65
LAZIO	0	13.890	4.689	n.a.	-66,24	n.a.
ABRUZZO	1.315	2.145	908	63,06	-57,68	-31,00
MOLISE	0	0	3	n.a.	n.a.	n.a.
CAMPANIA	15.455	12.707	9.826	-17,78	-22,67	-36,42
PUGLIA	1.885	5.528	4.764	193,29	-13,82	152,76
BASILICATA	6.086	3.389	3.867	-44,32	14,13	-36,45
CALABRIA	10.535	22.159	16.250	110,34	-26,67	54,25
Totale RSO	218.539	229.679	188.638	5,10	-17,87	-13,68
VALLE D'AOSTA	4.511	4.007	3.476	-11,17	-13,25	-22,95
TRENTINO ALTO-ADIGE	0	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
PROV. AUTONOMA BOLZANO	1.330	1.204	1.072	-9,46	-10,97	-19,40
PROV. AUTONOMA TRENTO	0	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
FRIULI VENEZIA GIULIA	17.880	13.844	8.742	-22,58	-36,85	-51,11
SARDEGNA	1.605	1.501	1.392	-6,48	-7,25	-13,27
SICILIA	12.572	12.143	10.574	-3,41	-12,92	-15,90
Totale RSS	37.898	32.698	25.255	-13,72	-22,76	-33,36
Totale RSO+RSS	256.437	262.376	213.893	2,32	-18,48	-16,59

(*) La spesa per interessi passivi a carico dello Stato è composta dai seguenti codici gestionali:

1711 - Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico dello Stato, gestione tesoro; 1712 - Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico dello Stato, gestione CDP spa; 1731 - Interessi passivi ad altri soggetti a carico dello Stato per finanziamenti a breve; 1732 - Interessi passivi ad altri soggetti a carico dello Stato per finanziamenti a medio-lungo.

TABELLA 21/SP**Andamento della Spesa per interessi passivi a carico della Regione***Importi in migliaia di euro*

REGIONE	Spesa per interessi passivi a carico della Regione			Variazioni %		
	2009	2010	2011	2010/09	2011/10	2011/09
PIEMONTE	127.578	106.763	138.792	-16,32	30,00	8,79
LOMBARDIA	107.162	100.745	97.681	-5,99	-3,04	-8,85
VENETO	39.598	23.942	29.597	-39,54	23,62	-25,26
LIGURIA	29.292	23.495	24.778	-19,79	5,46	-15,41
EMILIA ROMAGNA	37.988	28.248	28.049	-25,64	-0,70	-26,16
TOSCANA	46.735	28.637	27.782	-38,72	-2,99	-40,55
UMBRIA	25.479	13.878	13.745	-45,53	-0,95	-46,05
MARCHE	24.858	30.271	35.777	21,78	18,19	43,93
LAZIO	410.691	553.790	547.958	34,84	-1,05	33,42
ABRUZZO	56.632	55.389	54.511	-2,20	-1,59	-3,75
MOLISE	11.417	9.906	12.501	-13,23	26,19	9,49
CAMPANIA	142.796	146.431	152.674	2,55	4,26	6,92
PUGLIA	74.008	53.953	52.310	-27,10	-3,04	-29,32
BASILICATA	7.522	5.985	6.792	-20,43	13,49	-9,70
CALABRIA	18.002	22.345	21.647	24,12	-3,12	20,24
Totale RSO	1.159.758	1.203.777	1.244.596	3,80	3,39	7,32
VALLE D'AOSTA	4.110	3.711	2.096	-9,73	-43,50	-49,00
TRENTINO ALTO-ADIGE	0	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
PROV. AUTONOMA BOLZANO	5.910	5.132	4.322	-13,17	-15,79	-26,88
PROV. AUTONOMA TRENTO	1.858	1.630	1.395	-12,28	-14,44	-24,94
FRIULI VENEZIA GIULIA	50.874	33.514	35.979	-34,12	7,35	-29,28
SARDEGNA	90.597	69.390	68.769	-23,41	-0,89	-24,09
SICILIA	224.485	195.142	212.170	-13,07	8,73	-5,49
Totale RSS	377.835	308.518	324.731	-18,35	5,25	-14,05
Totale RSO+RSS	1.537.593	1.512.296	1.569.327	-1,65	3,77	2,06

(*) La spesa per interessi passivi a carico della Regione è composta dai seguenti codici gestionali:

1721 - Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico della Regione, gestione tesoro; 1722 - Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico della Regione, gestione CDP spa; 1741 - Interessi passivi ad altri soggetti a carico della Regione per finanziamenti a breve; 1742 - Interessi passivi ad altri soggetti a carico della Regione per finanziamenti a medio-lungo.

TABELLA 22/SP**Andamento della Spesa per interessi passivi ed oneri finanziari per operazioni in derivati***Importi in migliaia di euro*

REGIONE	Spesa interessi passivi / oneri finanziari operazioni in derivati (1760)			Variazioni %		
	2009	2010	2011	2010/09	2011/10	2011/09
PIEMONTE	0	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
LOMBARDIA	25.177	22.022	19.226	-12,53	-12,70	-23,64
VENETO	5.000	9.480	8.192	89,61	-13,59	63,84
LIGURIA	21.317	20.571	19.850	-3,50	-3,51	-6,88
EMILIA ROMAGNA	1.780	16.552	13.920	829,65	-15,90	681,82
TOSCANA	22.069	19.738	12.231	-10,56	-38,03	-44,58
UMBRIA	12.034	20.035	19.632	66,50	-2,01	63,15
MARCHE	19.473	1.379	5.094	-92,92	269,32	-73,84
LAZIO	0	93	0	n.a.	-100,00	n.a.
ABRUZZO	0	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
MOLISE	1.401	2.685	1.047	91,59	-61,00	-25,29
CAMPANIA	62.136	63.036	57.052	1,45	-9,49	-8,18
PUGLIA	33.903	30.242	28.107	-10,80	-7,06	-17,10
BASILICATA	4.415	3.039	5.004	-31,16	64,63	13,33
CALABRIA	4.504	3.054	1.124	-32,18	-63,21	-75,05
Totale RSO	213.210	211.927	190.479	-0,60	-10,12	-10,66
VALLE D'AOSTA	16.102	16.102	16.235	0,00	0,82	0,82
TRENTINO ALTO-ADIGE	0	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
PROV. AUTONOMA BOLZANO	0	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
PROV. AUTONOMA TRENTO	0	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
FRIULI VENEZIA GIULIA	13.218	9.385	7.946	-29,00	-15,34	-39,89
SARDEGNA	0	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
SICILIA	22.526	25.621	22.121	13,74	-13,66	-1,80
Totale RSS	51.847	51.108	46.301	-1,42	-9,40	-10,70
Totale RSO+RSS	265.056	263.035	236.780	-0,76	-9,98	-10,67

(*) La spesa per interessi passivi ed oneri finanziari per operazioni in derivati è composta dal codice gestionale 1760 - Interessi passivi ed oneri finanziari per operazioni in derivati.

3.6 La spesa in conto capitale per il triennio 2009/2011 nei dati di cassa SIOPE

Anche per quanto riguarda i dati di cassa della spesa in conto capitale, le risultanze dei dati di cassa SIOPE esprimono valori assoluti da rendiconto non perfettamente allineati a quelli risultanti nel sistema SIOPE (che risultano di importo inferiore, per il totale delle RSO, negli anni 2009, 2010 e 2011, mentre vi è sostanziale uniformità per le RSS di cui si dispongono i dati)²³¹.

In ogni caso, è possibile rinvenire una tendenziale coerenza tra la diminuzione degli impegni gravanti sul titolo II, nel triennio, ivi risultante (par. 3.4.1) e l'andamento della spesa in conto capitale da SIOPE che mostra una flessione significativa nel 2011, rispetto all'anno precedente (-6,90%), a fronte di una consistente riduzione totale, nel triennio (-22,22%), come risulta dalla tabella 23/SP. La flessione, nel 2011, è particolarmente pronunciata con riferimento alle RSO, che mostrano un valore negativo medio di -12,20%, con punte, a livello di singola Regione, che superano il 30% (Liguria, Umbria e Lazio). In controtendenza sono soltanto la Puglia (+12,96%) e, soprattutto, la Campania (+40,63%), Regioni che, nell'anno precedente, hanno evidenziato i più elevati livelli di decrescita (rispettivamente, -39,72% e -56,66%).

Nelle RSS il valore complessivo cresce leggermente (+1,25%), per effetto dell'incremento della spesa in conto capitale registrato in Sicilia (+14,74%), dal momento che in tutte le altre Regioni e Province autonome, il dato è sempre negativo (tabella 23/SP).

Gli investimenti fissi (in beni immobili e mobili) ed i trasferimenti in conto capitale agli enti locali sono gli aggregati rilevati separatamente nell'ambito della spesa in conto capitale, in relazione anche alla loro rilevanza sotto il profilo del contributo alla crescita economica.

In parallelo con l'andamento complessivo della spesa in conto capitale, la spesa per investimenti fissi in beni immobili²³², che incide sul titolo II nella misura del 14,57% nel 2009, del 14,40% nel 2010 e del 14% nel 2011, mostra un andamento in riduzione nel 2011 rispetto al

²³¹ Per le RSO, i pagamenti per spesa in conto capitale, da rendiconti e dati provvisori, nel 2011, ammontano a 10.135 milioni di euro (tabella 7/SP/RSO), mentre i pagamenti da SIOPE risultano essere di 10.292 milioni di euro (tabella 23/SP). Si riscontra, nel 2011, piena sovrapponibilità dei dati di spesa in conto capitale, tra le RSO, in Veneto, Liguria, Emilia Romagna e Lazio (con lievissimi disallineamenti in Toscana e Abruzzo) e per tutte le RSS, ad eccezione della Valle d'Aosta (tabelle 7/SP/RSS e 23/SP). Infatti, l'assenza dei dati provvisori relativi alla Regione Siciliana non consente di verificare possibili scostamenti, per il 2011.

Dal confronto con le informazioni tratte dai dati aggregati esposti nella parte prima, capitolo 3, emerge che i valori da rendiconto, per i pagamenti in conto capitale, sono complessivamente superiori, a quelli comunicati ai fini delle verifiche sul rispetto del Patto di stabilità interno (con una differenza totale pari a 158 milioni di euro, per le RSO). Nel dettaglio, vi è piena congruenza per le Regioni Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania e Puglia (con un lieve disallineamento nelle Marche) e, tra le RSS, per Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Provincia autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia e Sardegna.

²³² Le spese per investimenti fissi in beni immobili sono composte dai seguenti codici gestionali:

2101 - Terreni; 2102 - Vie di comunicazione; 2103 - Infrastrutture idrauliche; 2104 - Infrastrutture portuali e aeroportuali; 2105 - Infrastrutture scolastiche; 2106 - Infrastrutture telematiche; 2107 - Altre infrastrutture; 2108 - Opere per la sistemazione del suolo; 2109 - Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo; 2110 - Fabbricati industriali e costruzioni leggere; 2111 - Fabbricati rurali; 2112 - Opere destinate al culto; 2113 - Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico; 2114 - Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio; 2115 - Impianti sportivi; 2116 - Ospedali e strutture sanitarie; 2117 - Altri beni immobili.

2010 (-9,49%), come si desume dalla tabella 24/SP. Il decremento è significativo soprattutto nelle RSO (-27,30%), laddove nelle RSS il valore è sostanzialmente stabile (-0,08%).

Analizzando i dati delle RSO, la decrescita è particolarmente consistente in Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e Calabria. La spesa è, invece, in crescita in Umbria, Campania e Basilicata. Tra le RSS, si riscontra un incremento in Trentino Alto-Adige, in Sardegna e nella Provincia autonoma di Trento.

Mentre, di norma, il decremento dei valori esposti nella tabella 24/SP è coerente con l'andamento della spesa imputata al titolo II, in Puglia e in Sicilia si registra il dato anomalo della crescita della spesa in conto capitale (rispettivamente, +12,96% e +14,74% come da tabella 23/SP) e della contemporanea flessione della spesa per investimenti fissi in beni immobili (rispettivamente, -9,06% e -0,42%, come da tabella 24/SP).

Analogamente, la spesa per investimenti fissi in beni mobili²³³, che rappresenta una parte decisamente inferiore del titolo II (complessivamente il 3,79% nel 2009, il 2,93% nel 2010 e il 3,02% nel 2011), espone variazioni decrescenti nel 2011 (-3,97%), rispetto al 2010, condizionati, soprattutto, dalle RSO (-10,28%). Nel 2010, rispetto all'anno precedente, la riduzione era stata fortissima per tutte le Regioni (-35,50%) con valori più elevati nelle RSO (-40,66%), rispetto alle RSS (-24,26%), come si legge dalla tabella 25/SP.

Anche per questa tipologia di spesa, di norma, il decremento dei valori esposti nella tabella 25/SP è coerente con l'andamento della spesa imputata al titolo II. Tuttavia, sono diverse le Regioni che presentano anomalie: in Campania e in Sicilia, alla crescita della spesa in conto capitale si accompagna la flessione degli investimenti fissi in beni mobili (2011 sul 2010); questi ultimi, in altre Regioni (tra cui, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo e Calabria), sono interessati da una forte crescita nonostante la contrazione della spesa gravante sul titolo II (cfr. tabelle 25/SP e 23/SP).

Per quanto concerne i trasferimenti in conto capitale agli enti locali²³⁴, si tratta della categoria di spesa in conto capitale con più elevato tasso di incidenza sul titolo II, che si attesta intorno al 25%, nel 2011, con valori più elevati nelle RSO (30,27%) e in Sardegna (34,18%), come risulta dalla tabella 26/SP²³⁵.

²³³ La spesa per investimenti fissi in beni mobili è composta dai seguenti codici gestionali:
2121 - Hardware; 2122 - Acquisizione o realizzazione software; 2131 - Mezzi di trasporto; 2132 - Mobili, macchinari e attrezzature; 2133 - Mobili e arredi; 2134 - Impianti e attrezzature; 2135 - Opere artistiche; 2136 - Materiale bibliografico; 2137 - Altri beni materiali; 2138 - Beni immateriali; 2141 - Titoli di Stato; 2142 - Altri titoli.

²³⁴ La spesa per trasferimenti è composta dai seguenti codici gestionali:
2232 - Trasferimenti in conto capitale a Province; 2233 - Trasferimenti in conto capitale a Città metropolitane; 2234 - Trasferimenti in conto capitale a Comuni; 2235 - Trasferimenti in conto capitale a Unioni di comuni; 2236 - Trasferimenti in conto capitale a Comunità montane.

²³⁵ In Emilia Romagna, nonostante la lieve decrescita della spesa per il titolo II (tabella 23/SP), si registra un aumento della spesa per trasferimenti in conto capitale (+6,30% da tabella 26/SP).

La spesa per partecipazioni azionarie²³⁶, infine, pur superando di poco l'1% del totale della spesa in conto capitale, a livello complessivo presenta una decrescita, nel 2011 rispetto al 2010 (-29,82%)²³⁷, dopo che, nel 2010, si era registrato un contenuto aumento (+2,43%), come si evince dalla tabella 27/SP. Tale andamento sembra essere coerente con le misure di contenimento della spesa e di razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa intese a disincentivare il ricorso allo strumento dell'organismo partecipato, al fine di impedirne l'utilizzo a fini elusivi del patto di stabilità interno e, comunque, di accrescere la trasparenza dei "centri di spesa" pubblica esternalizzati, come evidenziato nella parte prima, capitolo 5.

TABELLA 23/SP**Andamento della spesa in conto capitale***Importi in migliaia di euro*

REGIONE	Titolo II			Variazione %		
	2009	2010	2011	2010/09	2011/10	2011/09
PIEMONTE	1.438.391	1.108.478	899.331	-22,94	-18,87	-37,48
LOMBARDIA	1.765.406	1.792.678	1.488.074	1,54	-16,99	-15,71
VENETO	1.066.003	1.006.166	832.148	-5,61	-17,30	-21,94
LIGURIA	447.275	425.047	258.124	-4,97	-39,27	-42,29
EMILIA ROMAGNA	596.585	570.972	565.551	-4,29	-0,95	-5,20
TOSCANA	917.498	990.103	783.701	7,91	-20,85	-14,58
UMBRIA	282.258	212.818	140.640	-24,60	-33,92	-50,17
MARCHE	359.191	307.930	250.842	-14,27	-18,54	-30,16
LAZIO	1.104.581	1.316.430	833.222	19,18	-36,71	-24,57
ABRUZZO	466.609	441.993	396.539	-5,28	-10,28	-15,02
MOLISE	330.095	226.848	187.514	-31,28	-17,34	-43,19
CAMPANIA	2.771.325	1.201.023	1.688.955	-56,66	40,63	-39,06
PUGLIA	1.338.499	806.816	911.371	-39,72	12,96	-31,91
BASILICATA	618.020	519.850	425.516	-15,88	-18,15	-31,15
CALABRIA	995.096	794.897	630.719	-20,12	-20,65	-36,62
Totale RSO	14.496.833	11.722.049	10.292.247	-19,14	-12,20	-29,00
VALLE D'AOSTA	530.964	434.485	370.875	-18,17	-14,64	-30,15
TRENTINO ALTO-ADIGE	123.624	133.331	124.634	7,85	-6,52	0,82
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	1.199.987	1.196.579	1.188.215	-0,28	-0,70	-0,98
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.792.464	1.579.896	1.563.207	-11,86	-1,06	-12,79
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.495.954	983.656	877.803	-34,25	-10,76	-41,32
SARDEGNA	1.258.023	952.196	907.247	-24,31	-4,72	-27,88
SICILIA	2.239.430	2.329.485	2.672.768	4,02	14,74	19,35
Totale RSS	8.640.447	7.609.628	7.704.748	-11,93	1,25	-10,83
Totale RSO+RSS	23.137.280	19.331.677	17.996.995	-16,45	-6,90	-22,22

²³⁶ La spesa per partecipazioni azionarie è composta dai seguenti codici gestionali:

2412 - Partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale in imprese private; 2413 - Partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale in imprese pubbliche.

²³⁷ In controtendenza, la Lombardia, la Toscana e il Lazio, tra le RSO e la Sicilia, fanno registrare una variazione percentuale in aumento nel 2011 rispetto al 2010 (tabella 27/SP).

TABELLA 24/SP

Andamento della Spesa per investimenti fissi in beni immobili

Importi in migliaia di euro

REGIONE	Titolo II			Spesa per investimenti fissi in beni immobili						Variazioni %		
	2009	2010	2011	2009	Inc. % su Titolo II	2010	Inc. % su Titolo II	2011	Inc. % su Titolo II	2010/09	2011/10	2011/09
PIEMONTE	1.438.391	1.108.478	899.331	79.819	5,55	42.475	3,83	23.907	2,66	-46,79	-43,71	-70,05
LOMBARDIA	1.765.406	1.792.678	1.488.074	302.295	17,12	251.028	14,00	171.502	11,53	-16,96	-31,68	-43,27
VENETO	1.066.003	1.006.166	832.148	165.336	15,51	272.601	27,09	239.854	28,82	64,88	-12,01	45,07
LIGURIA	447.275	425.047	258.124	4.570	1,02	2.677	0,63	1.915	0,74	-41,42	-28,47	-58,10
EMILIA ROMAGNA	596.585	570.972	565.551	95.724	16,05	40.418	7,08	34.605	6,12	-57,78	-14,38	-63,85
TOSCANA	917.498	990.103	783.701	13.473	1,47	83.451	8,43	48.575	6,20	519,41	-41,79	260,55
UMBRIA	282.258	212.818	140.640	10.730	3,80	6.735	3,16	8.893	6,32	-37,23	32,03	-17,13
MARCHE	359.191	307.930	250.842	28.006	7,80	19.759	6,42	16.765	6,68	-29,45	-15,15	-40,14
LAZIO	1.104.581	1.316.430	833.222	65.810	5,96	47.517	3,61	10.079	1,21	-27,80	-78,79	-84,68
ABRUZZO	466.609	441.993	396.539	13.028	2,79	50.134	11,34	31.102	7,84	284,81	-37,96	138,72
MOLISE	330.095	226.848	187.514	26.425	8,01	7.918	3,49	5.615	2,99	-70,04	-29,09	-78,75
CAMPANIA	2.771.325	1.201.023	1.688.955	173.060	6,24	55.139	4,59	60.015	3,55	-68,14	8,84	-65,32
PUGLIA	1.338.499	806.816	911.371	9.750	0,73	5.866	0,73	5.335	0,59	-39,84	-9,06	-45,29
BASILICATA	618.020	519.850	425.516	4.841	0,78	5.235	1,01	16.105	3,78	8,14	207,67	232,71
CALABRIA	995.096	794.897	630.719	102.920	10,34	71.200	8,96	25.178	3,99	-30,82	-64,64	-75,54
Totale RSO	14.496.833	11.722.049	10.292.247	1.095.785	7,56	962.152	8,21	699.445	6,80	-12,20	-27,30	-36,17
VALLE D'AOSTA	530.964	434.485	370.875	147.198	27,72	123.255	28,37	116.053	31,29	-16,27	-5,84	-21,16
TRENTINO ALTO-ADIGE	123.624	133.331	124.634	623	0,50	636	0,48	1.349	1,08	2,13	111,93	116,44
PROV. AUT. DI BOLZANO	1.199.987	1.196.579	1.188.215	290.790	24,23	320.543	26,79	318.859	26,84	10,23	-0,53	9,65
PROV. AUT. DI TRENTO	1.792.464	1.579.896	1.563.207	489.986	27,34	319.087	20,20	353.389	22,61	-34,88	10,75	-27,88
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.495.954	983.656	877.803	181.570	12,14	140.963	14,33	108.371	12,35	-22,36	-23,12	-40,31
SARDEGNA	1.258.023	952.196	907.247	161.115	12,81	92.675	9,73	101.101	11,14	-42,48	9,09	-37,25
SICILIA	2.239.430	2.329.485	2.672.768	1.003.882	44,83	825.311	35,43	821.858	30,75	-17,79	-0,42	-18,13
Totale RSS	8.640.447	7.609.628	7.704.748	2.275.165	26,33	1.822.470	23,95	1.820.980	23,63	-19,90	-0,08	-19,96
Totale RSO+RSS	23.137.280	19.331.677	17.996.995	3.370.950	14,57	2.784.622	14,40	2.520.425	14,00	-17,39	-9,49	-25,23

(*) La spesa per investimenti fissi in beni immobili è composta dai seguenti codici gestionali:

2101 - Terreni; 2102 - Vie di comunicazione; 2103 - Infrastrutture idrauliche; 2104 - Infrastrutture portuali e aeroportuali; 2105 - Infrastrutture scolastiche; 2106 - Infrastrutture telematiche; 2107 - Altre infrastrutture; 2108 - Opere per la sistemazione del suolo; 2109 - Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo; 2110 - Fabbricati industriali e costruzioni leggere; 2111 - Fabbricati rurali; 2112 - Opere destinate al culto; 2113 - Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico; 2114 - Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio; 2115 - Impianti sportivi; 2116 - Ospedali e strutture sanitarie; 2117 - Altri beni immobili.

TABELLA 25/SP

Andamento della Spesa per investimenti fissi in beni mobili

Importi in migliaia di euro

REGIONE	Titolo II			Spesa per investimenti fissi in beni mobili						Variazioni %		
	2009	2010	2011	2009	Inc. % su Titolo II	2010	Inc. % su Titolo II	2011	Inc. % su Titolo II	2010/09	2011/10	2011/09
PIEMONTE	1.438.391	1.108.478	899.331	84.082	5,85	78.907	7,12	38.561	4,29	-6,16	-51,13	-54,14
LOMBARDIA	1.765.406	1.792.678	1.488.074	233.157	13,21	128.094	7,15	111.029	7,46	-45,06	-13,32	-52,38
VENETO	1.066.003	1.006.166	832.148	27.502	2,58	23.929	2,38	22.587	2,71	-12,99	-5,61	-17,87
LIGURIA	447.275	425.047	258.124	26.705	5,97	16.782	3,95	17.075	6,61	-37,16	1,75	-36,06
EMILIA ROMAGNA	596.585	570.972	565.551	20.605	3,45	22.134	3,88	33.595	5,94	7,42	51,78	63,04
TOSCANA	917.498	990.103	783.701	17.616	1,92	18.650	1,88	40.796	5,21	5,87	118,74	131,59
UMBRIA	282.258	212.818	140.640	11.138	3,95	4.866	2,29	3.160	2,25	-56,31	-35,06	-71,63
MARCHE	359.191	307.930	250.842	4.269	1,19	4.358	1,42	5.440	2,17	2,08	24,84	27,44
LAZIO	1.104.581	1.316.430	833.222	19.438	1,76	23.946	1,82	14.881	1,79	23,19	-37,86	-23,45
ABRUZZO	466.609	441.993	396.539	2.430	0,52	2.731	0,62	4.138	1,04	12,43	51,50	70,32
MOLISE	330.095	226.848	187.514	11	0,00	8	0,00	0	0,00	-33,11	-100,00	-100,00
CAMPANIA	2.771.325	1.201.023	1.688.955	149.727	5,40	25.814	2,15	18.186	1,08	-82,76	-29,55	-87,85
PUGLIA	1.338.499	806.816	911.371	2.114	0,16	1.849	0,23	4.673	0,51	-12,53	152,69	121,03
BASILICATA	618.020	519.850	425.516	156	0,03	755	0,15	164	0,04	384,69	-78,24	5,49
CALABRIA	995.096	794.897	630.719	2.278	0,23	3.956	0,50	5.819	0,92	73,71	47,07	155,47
Totale RSO	14.496.833	11.722.049	10.292.247	601.228	4,15	356.778	3,04	320.104	3,11	-40,66	-10,28	-46,76
VALLE D'AOSTA	530.964	434.485	370.875	17.478	3,29	16.804	3,87	17.693	4,77	-3,86	5,29	1,23
TRENTINO ALTO-ADIGE	123.624	133.331	124.634	2.435	1,97	3.421	2,57	3.893	3,12	40,47	13,81	59,87
PROV. AUTONOMA DI BOLZANO	1.199.987	1.196.579	1.188.215	32.445	2,70	32.797	2,74	37.846	3,19	1,08	15,40	16,65
PROV. AUTONOMA DI TRENTO	1.792.464	1.579.896	1.563.207	36.030	2,01	38.793	2,46	35.455	2,27	7,67	-8,61	-1,59
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.495.954	983.656	877.803	24.461	1,64	16.165	1,64	34.145	3,89	-33,92	111,23	39,59
SARDEGNA	1.258.023	952.196	907.247	43.151	3,43	33.757	3,55	33.355	3,68	-21,77	-1,19	-22,70
SICILIA	2.239.430	2.329.485	2.672.768	119.953	5,36	67.280	2,89	60.854	2,28	-43,91	-9,55	-49,27
Totale RSS	8.640.447	7.609.628	7.704.748	275.953	3,19	209.017	2,75	223.241	2,90	-24,26	6,81	-19,10
Totale RSO+RSS	23.137.280	19.331.677	17.996.995	877.181	3,79	565.795	2,93	543.345	3,02	-35,50	-3,97	-38,06

(*) La spesa per investimenti fissi in beni mobili è composta dai seguenti codici gestionali:

2121 - Hardware; 2122 - Acquisizione o realizzazione software; 2131 - Mezzi di trasporto; 2132 - Mobili, macchinari e attrezzature; 2133 - Mobili e arredi; 2134 - Impianti e attrezzature; 2135 - Opere artistiche; 2136 - Materiale bibliografico; 2137 - Altri beni materiali; 2138 - Beni immateriali; 2141 - Titoli di Stato; 2142 - Altri titoli.

TABELLA 26/SP

Andamento della Spesa per trasferimenti

Importi in migliaia di euro

REGIONE	Titolo II			Spesa per trasferimenti						Variazioni %		
	2009	2010	2011	2009	Inc. % su Titolo II	2010	Inc. % su Titolo II	2011	Inc. % su Titolo II	2010/09	2011/10	2011/09
PIEMONTE	1.438.391	1.108.478	899.331	389.560	27,08	397.496	35,86	256.102	28,48	2,04	-35,57	-34,26
LOMBARDIA	1.765.406	1.792.678	1.488.074	440.003	24,92	491.781	27,43	394.151	26,49	11,77	-19,85	-10,42
VENETO	1.066.003	1.006.166	832.148	226.109	21,21	212.462	21,12	207.352	24,92	-6,04	-2,41	-8,30
LIGURIA	447.275	425.047	258.124	142.439	31,85	157.841	37,14	111.803	43,31	10,81	-29,17	-21,51
EMILIA ROMAGNA	596.585	570.972	565.551	183.001	30,67	166.176	29,10	176.652	31,24	-9,19	6,30	-3,47
TOSCANA	917.498	990.103	783.701	307.553	33,52	314.439	31,76	229.875	29,33	2,24	-26,89	-25,26
UMBRIA	282.258	212.818	140.640	83.464	29,57	97.200	45,67	54.079	38,45	16,46	-44,36	-35,21
MARCHE	359.191	307.930	250.842	130.517	36,34	120.319	39,07	68.001	27,11	-7,81	-43,48	-47,90
LAZIO	1.104.581	1.316.430	833.222	251.063	22,73	416.838	31,66	325.427	39,06	66,03	-21,93	29,62
ABRUZZO	466.609	441.993	396.539	143.025	30,65	137.748	31,17	124.395	31,37	-3,69	-9,69	-13,03
MOLISE	330.095	226.848	187.514	122.510	37,11	82.588	36,41	61.639	32,87	-32,59	-25,37	-49,69
CAMPANIA	2.771.325	1.201.023	1.688.955	1.043.597	37,66	577.616	48,09	443.052	26,23	-44,65	-23,30	-57,55
PUGLIA	1.338.499	806.816	911.371	493.132	36,84	237.644	29,45	293.442	32,20	-51,81	23,48	-40,49
BASILICATA	618.020	519.850	425.516	305.741	49,47	269.882	51,92	199.739	46,94	-11,73	-25,99	-34,67
CALABRIA	995.096	794.897	630.719	304.552	30,61	232.028	29,19	169.717	26,91	-23,81	-26,85	-44,27
Totale RSO	14.496.833	11.722.049	10.292.247	4.566.264	31,50	3.912.060	33,37	3.115.427	30,27	-14,33	-20,36	-31,77
VALLE D'AOSTA	530.964	434.485	370.875	113.034	21,29	98.041	22,56	78.369	21,13	-13,26	-20,07	-30,67
TRENTINO ALTO-ADIGE	123.624	133.331	124.634	150	0,12	333	0,25	118	0,09	121,93	-64,59	-21,41
PROV. AUT. BOLZANO	1.199.987	1.196.579	1.188.215	381.259	31,77	306.051	25,58	320.586	26,98	-19,73	4,75	-15,91
PROV. AUT. TRENTO	1.792.464	1.579.896	1.563.207	352.642	19,67	331.263	20,97	196.417	12,56	-6,06	-40,71	-44,30
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.495.954	983.656	877.803	225.281	15,06	203.368	20,67	173.997	19,82	-9,73	-14,44	-22,76
SARDEGNA	1.258.023	952.196	907.247	398.485	31,68	348.215	36,57	310.062	34,18	-12,62	-10,96	-22,19
SICILIA	2.239.430	2.329.485	2.672.768	313.892	14,02	230.746	9,91	305.394	11,43	-26,49	32,35	-2,71
Totale RSS	8.640.447	7.609.628	7.704.748	1.784.743	20,66	1.518.017	19,95	1.384.942	17,98	-14,94	-8,77	-22,40
Totale RSO+RSS	23.137.280	19.331.677	17.996.995	6.351.007	27,45	5.430.077	28,09	4.500.369	25,01	-14,50	-17,12	-29,14

(*) La spesa per trasferimenti è composta dai seguenti codici gestionali:

2232 - Trasferimenti in conto capitale a Province; 2233 - Trasferimenti in conto capitale a Città metropolitane; 2234 - Trasferimenti in conto capitale a Comuni; 2235 - Trasferimenti in conto capitale a Unioni di comuni; 2236 - Trasferimenti in conto capitale a Comunità montane.

TABELLA 27/SP

Andamento della Spesa per partecipazioni azionarie

Importi in migliaia di euro

REGIONE	Titolo II			Spesa per partecipazioni azionarie						Variazioni %		
	2009	2010	2011	2009	Inc. % su Titolo II	2010	Inc. % su Titolo II	2011	Inc. % su Titolo II	2010/09	2011/10	2011/09
PIEMONTE	1.438.391	1.108.478	899.331	6.999	0,49	800	0,07	0	0,00	-88,57	-100,00	-100,00
LOMBARDIA	1.765.406	1.792.678	1.488.074	0	0,00	1.134	0,06	3.370	0,23	n.a.	197,20	n.a.
VENETO	1.066.003	1.006.166	832.148	1.456	0,14	15.110	1,50	255	0,03	937,44	-98,31	-82,49
LIGURIA	447.275	425.047	258.124	3.888	0,87	2.252	0,53	152	0,06	-42,07	-93,23	-96,08
EMILIA ROMAGNA	596.585	570.972	565.551	24.012	4,02	76.732	13,44	8.021	1,42	219,56	-89,55	-66,59
TOSCANA	917.498	990.103	783.701	16.591	1,81	2.300	0,23	8.115	1,04	-86,14	252,81	-51,09
UMBRIA	282.258	212.818	140.640	0	0,00	0	0,00	10	0,01	n.a.	n.a.	n.a.
MARCHE	359.191	307.930	250.842	1.591	0,44	1.501	0,49	50	0,02	-5,66	-96,67	-96,86
LAZIO	1.104.581	1.316.430	833.222	24.304	2,20	300	0,02	25.882	3,11	-98,77	8.527,27	6,49
ABRUZZO	466.609	441.993	396.539	0	0,00	0	0,00	25	0,01	n.a.	n.a.	n.a.
MOLISE	330.095	226.848	187.514	974	0,30	0	0,00	0	0,00	-100,00	n.a.	-100,00
CAMPANIA	2.771.325	1.201.023	1.688.955	0	0,00	3	0,00	0	0,00	n.a.	-100,00	n.a.
PUGLIA	1.338.499	806.816	911.371	216	0,02	0	0,00	13.447	1,48	-100,00	n.a.	6.121,17
BASILICATA	618.020	519.850	425.516	1.977	0,32	2.577	0,50	0	0,00	30,33	-100,00	-100,00
CALABRIA	995.096	794.897	630.719	4.363	0,44	297	0,04	107	0,02	-93,18	-64,13	-97,56
Totale RSO	14.496.833	11.722.049	10.292.247	86.372	0,60	103.006	0,88	59.434	0,58	19,26	-42,30	-31,19
VALLE D'AOSTA	530.964	434.485	370.875	124.687	23,48	46.999	10,82	32.994	8,90	-62,31	-29,80	-73,54
TRENTINO ALTO-ADIGE	123.624	133.331	124.634	0	0,00	0	0,00	1.149	0,92	n.a.	n.a.	n.a.
PROV. AUTONOMA BOLZANO	1.199.987	1.196.579	1.188.215	7.213	0,60	24.440	2,04	2.768	0,23	238,85	-88,67	-61,62
PROV. AUTONOMA TRENTO	1.792.464	1.579.896	1.563.207	1.532	0,09	1.982	0,13	1.277	0,08	29,38	-35,56	-16,63
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.495.954	983.656	877.803	1.947	0,13	23.156	2,35	4.390	0,50	1.089,21	-81,04	125,47
SARDEGNA	1.258.023	952.196	907.247	55.542	4,41	69.264	7,27	38.411	4,23	24,71	-44,54	-30,84
SICILIA	2.239.430	2.329.485	2.672.768	6.000	0,27	21.332	0,92	63.226	2,37	255,53	196,40	953,77
Totale RSS	8.640.447	7.609.628	7.704.748	196.920	2,28	187.172	2,46	144.214	1,87	-4,95	-22,95	-26,77
Totale RSO+RSS	23.137.280	19.331.677	17.996.995	283.292	1,22	290.178	1,50	203.648	1,13	2,43	-29,82	-28,11

(*) La spesa per partecipazioni azionarie è composta dai seguenti codici gestionali:

2412 - Partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale in imprese private; 2413 - Partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale in imprese pubbliche.

4 La consistenza e la spesa per il personale

4.1 Premessa metodologica e aggiornamento normativo

L'oggetto del presente capitolo, seguendo lo schema delle precedenti Relazioni, sarà l'esame dell'andamento della consistenza e della spesa di personale, con riferimento al triennio 2008/2010, sia nelle Regioni a statuto ordinario (RSO), che nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome (RSS), valorizzando le informazioni disponibili nel Sistema informativo conoscitivo del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni (SICO), gestito dalla Ragioneria generale dello Stato per la compilazione del conto annuale previsto dall'art. 60, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165²³⁸. La Regione Siciliana, come già osservato in precedenza, non assolve al predetto obbligo di rilevazione, per cui la presente analisi risulta carente dei dati relativi al personale della Regione medesima²³⁹. L'indagine è integrata da informazioni desunte dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), più vicine nel tempo (2008/2011) e relative all'andamento della spesa di personale di tutte le Regioni e Province autonome.

La Corte dei conti, nella Relazione sul costo del lavoro 2012, ha svolto l'esame complessivo della spesa per il personale nelle amministrazioni pubbliche (settore statale e non statale), nei limiti della platea degli enti destinatari dell'obbligo previsto dal succitato art. 60, d.lgs. n. 165/2001²⁴⁰. Nella predetta Relazione, la Corte dei conti ha analizzato le categorie di personale alle dipendenze di una pubblica amministrazione, tra cui il comparto di contrattazione Regioni ed Autonomie locali, di cui le Regioni rappresentano 7% del totale (mentre le Regioni a statuto speciale e le Province autonome sono state considerate altrettanti comparti autonomi di contrattazione).

La presente indagine focalizza l'attenzione su tali categorie di personale (Regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e Province autonome), per evidenziare le loro peculiarità, con riferimento all'efficacia delle politiche di riduzione della spesa per il personale.

I dati esposti nelle tabelle che si riportano di seguito esprimono il difficile equilibrio tra istanze diverse. In particolare, l'esigenza di contenimento della spesa di personale, che è

²³⁸ I dati elaborati nel presente capitolo si riferiscono al Conto annuale 2010, di cui alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, 3 maggio 2011, n. 15.

²³⁹ L'inadempimento della Regione Siciliana all'obbligo di trasmissione alla R.G.S. dei dati relativi alla spesa di personale è stata puntualmente rilevata dalla Corte dei conti nella relazione sul costo del lavoro (C. conti, sez. riun., 14 maggio 2012, n. 13/CONTR/CL/12, pag. 109. Al riguardo, si rammenta il testo del citato art. 60, co. 2, terzo periodo, d.lgs. n. 165/2001: «< La mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni >>. Tale disposizione, attualmente abrogata, prevedeva che «< Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato potrà essere effettuato agli enti di cui all'articolo 25 della presente legge se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi >>».

²⁴⁰ Nella citata relazione sul costo del lavoro 2012, pag. 48, si legge, infatti: «< Occorre, inoltre, tener conto dell'entità del ricorso all'esternalizzazione dei servizi pubblici attraverso la costituzione di società partecipate, non tutte ricomprese nell'aggregato pubbliche amministrazioni >>».

l'obiettivo strategico delle recenti manovre finanziarie, deve coniugarsi con la contestuale necessità di ridurre la spesa previdenziale, lievitata anche in relazione alla maggiore aspettativa di vita e non ancora calmierata dall'operatività delle recenti riforme. A ciò si aggiunge la difficoltà di dare concreta attuazione ai meccanismi di razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa e di parametrare i trattamenti accessori, soprattutto per il personale dirigente, all'effettivo raggiungimento degli obiettivi, considerata la lunga gestazione dei processi disciplinati dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ulteriormente aggravata dall'ampia lista delle amministrazioni il cui personale non è direttamente sottoposto a tale normativa²⁴¹.

L'applicazione concreta dei sistemi di valutazione e di premialità di cui all'art. 19, d.lgs. n. 150/2009, che rappresenta un elemento qualificante della riforma, è stata rinviata con l'art. 6, co. 1, d.lgs. 1° agosto 2011, n. 141²⁴².

4.2 L'obbligo di riduzione della spesa per il personale

I dati disponibili sulla spesa per il personale delle Regioni risultano fortemente influenzati dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come emendato dalle leggi 13 dicembre 2010, n. 220 e 12 novembre 2011, n. 183 (rispettivamente leggi di stabilità 2011 e 2012) e dalle manovre finanziarie adottate per il 2011, con il d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla l. 15 luglio 2011, n. 111 e con il d.l. 13

²⁴¹ L'art. 74, d.lgs. n. 150/2009, esclude l'applicazione diretta delle disposizioni recate dal decreto nei confronti del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e della scuola, ferma restando la necessità, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi generali stabiliti dal citato decreto. Inoltre, l'art. 74, co. 5, specifica che alle Regioni a Statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano le disposizioni del d.lgs. n. 150/2009 si applicano compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi Statuti e dalle relative norme di attuazione. Tra le altre disposizioni dirette a puntualizzare il margine di autonomia riconosciuto alle Regioni, cfr. gli artt. 16 (in relazione al titolo II, Misurazione, valutazione e trasparenza della performance), 31 (in relazione al titolo III, Merito e premi) e 65 (Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi in vigore).

Analoghe riserve sono presenti tra le norme del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), approvato con d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e modificato dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, che persegue, in sintonia con la riforma del lavoro pubblico disegnata con il d.lgs. n. 150/2009, l'obiettivo di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di restituire efficienza all'attività delle pubbliche amministrazioni, anche mediante il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Contrariamente alle dichiarazioni di principio del Codice, inteso a favorire l'adozione di protocolli tecnici condivisi tra le pubbliche amministrazioni, l'applicazione delle disposizioni del CAD non è generalizzata: è escluso l'esercizio <<delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali>>. Con decreti del Presidente del Consiglio, sono state stabilite le modalità e i tempi di attuazione delle regole uniformi nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Amministrazione economico-finanziaria (art. 2, co. 6, d.lgs. n. 82/2005, modificato dall'art. 2, co. 1, lett. d), d.lgs. n. 235/2010). Si veda anche l'art. 528, co. 1, lett. d, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66. In attuazione del dettato normativo, il D.P.C.M. 2 marzo 2011, ha stabilito, per l'Agenzia delle Entrate, la prevalenza rispetto al CAD, ai fini della conservazione e dell'esibizione dei documenti, del D.M. Economia e Finanze 23 gennaio 2004 (restano così inapplicabili le regole tecniche richiamate dall'art. 20, co. 5-bis, d.lgs. n. 82/2005, comma aggiunto dall'art. 13, co. 1, lett. e), d.lgs. n. 235/2010, riconducibili alle prescrizioni contenute nell'art. 71, d.lgs. n. 82/2005, insieme a numerose altre disposizioni del CAD).

²⁴² L'art. 6, co. 1, d.lgs. n. 141/2011, espressamente prevede che:
la differenziazione per fasce retributive prevista dall'art. 19, co. 2 e 3, e 31, co. 2, d.lgs. n. 150/2009, trovi applicazione a partire dalla tornata contrattuale successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009 (quindi solo con i futuri contratti triennali stipulati sulla base del d.lgs. n. 150/2009, al termine del blocco della contrattazione, ossia dopo il 31 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 16, co. 5, d.l. n. 98/2011);
nel periodo di moratoria contrattuale, ai fini dell'applicazione delle predette disposizioni, verranno utilizzate le eventuali economie aggiuntive - conseguenti ai processi di riorganizzazione della pubblica amministrazione - destinate all'erogazione dei premi in base all'art. 16, co. 5, d.l. n. 98/2011.

agosto 2011, n. 138, convertito dalla l. 14 settembre 2011, n. 148, fermi restando gli effetti dei precedenti provvedimenti legislativi, la cui ricostruzione, per gli anni anteriori al 2010, è contenuta nelle passate Relazioni, cui si rinvia²⁴³.

Con il d.l. n. 78/2010, il legislatore ha rafforzato i limiti in materia di personale finalizzati al conseguimento di maggiori e strutturali risparmi di spesa. Disposizione di particolare importanza è l'art. 14, co. 7, d.l. n. 78/2010, che ha modificato l'art. 1, co. 557, l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed introdotto i commi 557-bis e 557-ter. All'obbligo di riduzione della spesa si accompagna l'estensione del concetto "spesa di personale" a tutti i contratti di lavoro comunque denominati e per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, anche in organismi partecipati. Dal mancato rispetto delle predette norme scaturiscono le stesse sanzioni previste per l'inadempimento del patto di stabilità interno²⁴⁴.

Con particolare riferimento al fenomeno delle esternalizzazioni, l'art. 3, co. 30, l. 24 dicembre 2007, n. 244, aveva già imposto alle amministrazioni che, a seguito di processi di riorganizzazione, assumessero partecipazioni in società o altri organismi, di adottare *"provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate"* provvedendo *"alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica"*²⁴⁵. Il principio è stato ribadito dall'art. 6-bis, d.lgs. n. 165/2001, aggiunto dall'art. 22, co. 1, l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha previsto l'adeguamento della dotazione organica degli enti in caso di ricorso al mercato per l'acquisizione di servizi originariamente prodotti all'interno²⁴⁶.

²⁴³ Cfr. C. conti, sez. Autonomie, 29 luglio 2011, n. 6/SEAUT/2011/FRG, pag. 212 e ss. Da ultimo, cfr. sez. riun., 14 maggio 2012, n. 13/CONTR/CL/12, che, oltre a richiamare l'evoluzione del quadro normativo, nel senso del rafforzamento delle misure restrittive sul fronte della spesa per il personale, ha evidenziato che le norme commentate presentano <<forti elementi di rigidità e, di fatto, privano le singole amministrazioni della possibilità di utilizzare la leva salariale come strumento di una politica di personale volta a garantire una dinamica retributiva coerente>> (pag. 19) e che talune di esse <<sono obbligatorie anche per gli enti locali e impongono vincoli puntuali che limitano l'autonomia gestionale dei singoli enti>> (pag. 21), sino a favorire <<l'avvio di una nuova stagione di contenzioso costituzionale>> (pag. 65).

²⁴⁴ Con l'art. 1, co. 557, l. n. 296/2006, nuovo testo, sono definiti gli ambiti di prioritari di intervento con i quali le Regioni e le Province Autonome dovranno modulare le proprie azioni sul fronte delle politiche di personale: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale sulle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione del personale cessato dal servizio e contenimento del lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle procedure burocratico-amministrative; c) contenimento delle dinamiche di crescita della spesa per contrattazione integrativa.

Con l'art. 1, co. 557-bis, l. n. 296/2006, l'ambito delle spese di personale è esteso a quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per gli incarichi a contratto finalizzati alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, conservando il rapporto di pubblico impiego.

L'art. 1, co. 557-ter, l. n. 296/2006, ha correlato al mancato rispetto dell'art. 1, co. 557, l. n. 296/2006, la sanzione del divieto di assunzione, analogamente a quanto previsto per il mancato rispetto del patto di stabilità interno (art. 7, co. 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149).

²⁴⁵ La Corte costituzionale, con sentenza 30 aprile 2009, n. 125, ha dichiarato inammissibili le q.l.c. dell'art. 3, co. da 30 a 32, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., e al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120, co. 2, Cost. e 11. l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

²⁴⁶ La stessa finalità di evitare la crescita incontrollata delle spese di personale, in caso di costituzione di organismi partecipati, è stata perseguita dall'art. 18, co. 2-bis, d.l. n. 112/2008, inserito dall'art. 19, co. 1, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, secondo cui <<Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di

Tra le varie misure introdotte, si rammenta che il legislatore, con l'art. 9, co. 1, d.l. n. 78/2010, ha fissato un limite alla spesa complessiva di personale (esteso anche alle Regioni), introducendo, per gli anni 2011, 2012 e 2013, il divieto di superamento del trattamento economico complessivo (ordinario ed accessorio) spettante ai singoli dipendenti per l'anno 2010. Per il trattamento accessorio, inoltre, l'art. 9, co. 2-*bis* ha disposto che l'ammontare complessivo delle risorse all'uopo destinate è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Lo stesso art. 9, al co. 28, ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale assunto con contratti di lavoro flessibile nei limiti del 50% della spesa sostenuta per l'anno 2009. Le disposizioni in esame costituiscono norme generali di principio alle quali si adeguano le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Dal 1° gennaio 2012, l'adeguamento è previsto anche per gli Enti locali, ex art. 4, co. 102, lett. a) e b), l. n. 183/2011²⁴⁷.

Il medesimo provvedimento (art. 9, co. 31, d.l. n. 78/2010) ha ridimensionato la facoltà di trattenimento in servizio prevista dall'art. 72, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, che può essere disposto esclusivamente nei limiti del *turn over*, con la conseguenza che le risorse destinabili a nuove assunzioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo dovuto al personale trattenuto²⁴⁸. Il profilo discrezionale della concessione del trattenimento in servizio è stato accentuato con la modifica all'art. 16, co. 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, apportata dall'art. 1, co. 17, d.l. n. 138/2011, sicché il trattenimento in servizio non

personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311>>. Per gli enti locali, l'obiettivo del consolidamento dei conti con gli organismi partecipati è stato esplicitato con l'art. 76, co. 7, d.l. n. 112/2008, sostituito dall'art. 14, co. 9, primo periodo, d.l. n. 78/2010, modificato dall'art. 1, co. 118, l. n. 220/2010, dall'art. 20, co. 9, d.l. n. 98/2011, dall'art. 4, co. 103, lett. a), l. n. 183/2011, dal d.l. n. 201/2011 e, da ultimo, dall'art. 4, co. 10-ter, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla l. 26 aprile 2012, n. 44.

²⁴⁷ L'art. 9, co. 28, del d.l. 78/2010 è stato poi modificato dall'art. 4-ter, co. 12, d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 febbraio 2012, n. 14. Dopo il terzo periodo è stato inserito il seguente: <<A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009>>.

²⁴⁸ In materia di prosecuzione del rapporto e di limiti al trattenimento in servizio, l'art. 72, co. 11, d.l. n. 112/2008, come modificato dall'art. 17, co. 35-novies, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, ha previsto la possibilità per le pubbliche amministrazioni, di risolvere unilateralmente il rapporto al compimento dell'anzianità contributiva (non effettiva) di anni 40. Le predette disposizioni sono state prorogate per il triennio 2012-2014, ai sensi dell'art. 1, co. 16, d.l. n. 138/2011.

Il ricorso alla risoluzione unilaterale del rapporto, ai sensi dell'art. 72, co. 11, d.l. n. 112/2008, è considerato dall'ordinamento una misura idonea a fronteggiare le eccedenze di personale, nell'ambito delle procedure di mobilità di cui all'art. 33, d.lgs. n. 165/2001, nuovo testo. Inoltre, l'art. 15, co. 1-bis, d.l. n. 98/2011, legittima il ricorso alla risoluzione unilaterale <<anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni>>, nell'ambito della disciplina degli enti dissestati.

costituisce più oggetto di un diritto potestativo in capo all'interessato. Peraltro, l'art. 16, co. 11, d.l. n. 98/2011, aveva già ritenuto che tale provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro *"non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo"*.

Le limitazioni al trattenimento in servizio sono state previste contestualmente all'istituto dell'interruzione del rapporto di lavoro con 35 anni di anzianità contributiva (c.d. "esonero dal servizio"), con riconoscimento al dipendente di un trattamento temporaneo pari al 50% di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione (70% in caso di attività certificata presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Le disposizioni in materia di esonero (art. 72, co. 1-3, d.l. n. 112/2008) sono state abrogate dall'art. 24, co. 14, lett. e), d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214. Le relative disposizioni continuano a trovare applicazione agli esoneri già concessi anteriormente al 4 dicembre 2011, giorno di entrata in vigore del d.l. n. 201/2011.

L'efficacia dei limiti alle assunzioni e alla crescita dei trattamenti economici del personale regionale e delle Province autonome, disposta con il d.l. n. 78/2010, potrà essere prorogata al 31 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 16, co. 1, lett. a) e b), d.l. n. 98/2011.

La spesa per il personale dovrebbe essere influenzata anche dalle misure intese a limitare l'attività delle Regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio 2009. In particolare, l'art. 14, co. 20, d.l. n. 78/2010 prevede che gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti la data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati dallo stesso organo. Lo stesso art. 14, co. 21, dispone la revoca di diritto del conferimento di incarichi dirigenziali a personale esterno all'amministrazione regionale e dei contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché dei contratti di servizio con organismi partecipati (art. 76, co. 4, secondo periodo, d.l. n. 112/2008), che siano stati deliberati, stipulati o prorogati dalla Regione in violazione delle norme sul patto di stabilità²⁴⁹.

²⁴⁹ Sul carattere vincolante di tali disposizioni si è pronunciata la Corte costituzionale con sentenza 28 aprile 2011, n. 155, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la l.r. 2 agosto 2010, n. 10 della Regione Puglia, in quanto la disciplina regionale censurata, in palese contrasto con i principi di coordinamento finanziario fissati dalle disposizioni legislative statali, neutralizzava le sanzioni previste in caso di violazione del patto di stabilità interno ad opera di una Regione, prevedendo che la Regione Puglia continuasse ad avvalersi, sino alla scadenza inizialmente stabilita o successivamente prorogata, di incarichi dirigenziali a termine, di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di contratti di lavoro autonomo, nonostante il fatto che l'art. 14, co. 21, d.l. n. 78/2010 stabilisse che tali contratti siano revocati di diritto.

Un parziale ridimensionamento di tali limitazioni è stato previsto dall'art. 14, co. 22 e ss., d.l. n. 78/2010, a seguito dell'adozione del piano di stabilizzazione finanziaria da parte del presidente della Regione, nella qualità di commissario *ad acta*, piano che è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze.